

STATUTO

**"EOS EVENTI -
ORGANIZZAZIONE SOCIALITA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS" CON SIGLA "EOS
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARATE BRIANZA MB VIA RIVERIO
INFERIORE 5

Numero REA: MB - 1682005

Codice fiscale: 03501440964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e fin qui della quinta, ho dato lettura alla Comparsa che lo approva, conferma e sottoscrive con me Notaio, in calce nonchè sull'allegato come per legge.

F.TO LUCIANA VERSOLATTI

F.TO GRAZIA BORGNA NOTAIO

Allegato "A" al n.7732/3847 Rep.

**Statuto di Cooperativa sociale finalizzata
alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
(art.1, c.1 lett.a), L.381/1991)**

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi della Legge 381/1991 una Società Cooperativa denominata:

"EOS Eventi - Organizzazione - Socialità COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sigla "EOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

La sede legale della Cooperativa è in Carate Brianza (MI).

La Cooperativa potrà istituire anche altrove, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e cooperazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, senza fini di speculazione privata, e nel perseguire gli scopi sociali si adeguerà all'evoluzione delle normative di settore.

ARTICOLO 2

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31/3/2050 (trentuno marzo duemilacinquanta) e potrà essere prorogata oltre il predetto termine ovvero sciolta prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO 2

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Operando secondo i principi della mutualità e cooperazione, la Cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta legge.

La Cooperativa si propone altresì di incrementare la coscienza cooperativa nell'ambito della propria sfera d'azione, nello spirito di solidarietà cristiana ed interculturale, e di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo la crescita ed il

miglioramento delle loro condizioni umane, morali, economiche, sociali e materiali attraverso l'organizzazione e l'esercizio di altre attività imprenditoriali.

I soci cooperatori intendono perseguire gli scopi sociali anche promuovendo nuove occasioni di lavoro per se stessi, ed eventualmente anche per altri lavoratori. Le prestazioni dei soci cooperatori in favore della Cooperativa possono avvenire sia sotto forma di lavoro subordinato, sia sotto forma di collaborazione autonoma, sia sotto forma di prestazioni volontarie.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma e/o volontaria anche di lavoratori non soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Società Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Società Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

La Società Cooperativa non ha finalità lucrative e si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto, che si intende comunque ristretto alle attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381:

a) svolgere servizi e fornire prestazioni di assistenza, recupero, consulenza, sostegno, terapia, riabilitazione e socializzazione, sia domiciliare che presso strutture pubbliche e private, quali, a puro titolo di esempio e non limitativo, case di riposo, ospedali, comunità di ogni tipo, e più in generale, in sedi debitamente autorizzate, ad anziani, disabili, portatori di handicap, minori, adulti, famiglie e gruppi o comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;

b) gestire, in ogni modo, centri di accoglienza, case di riposo o strutture simili rivolte ad anziani, disabili, portatori di handicap, minori e famiglie o comunque a soggetti

con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;

c) gestire iniziative e fornire prestazioni in grado di contribuire al miglioramento sociale dei soggetti svantaggiati, in stato di disagio, a rischio di emarginazione e di devianza sociale;

d) fornire i servizi e le prestazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo anche in caso di degenza presso strutture, pubbliche o private, sanitarie, socio - assistenziali, educative, ricreative e comunque previste dalla normativa vigente;

e) promuovere l'associazionismo fondato sull'interesse sociale collettivo e/o dei singoli, affiancandoli nella fase di costituzione e di sviluppo, offrendo servizi di consulenza tecnica, amministrativa e giuridica e di gestione temporanea dei servizi;

f) collegare ed integrare, sia temporaneamente che in maniera duratura, le proprie attività con altri enti ed organizzazioni aventi scopi affini e complementari con quelle della Cooperativa;

g) svolgere attività di consulenza, formazione, orientamento ed aggiornamento professionale a vantaggio della collettività locale, ed in particolare degli operatori che svolgono attività a favore della società presso strutture ed enti pubblici e privati;

h) procurare prevalentemente ai soci, ma anche ai non soci, luoghi di convegno e spazi di ricreazione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero e favorire l'aggregazione delle persone, in particolare adolescenti, giovani ed anziani, provvedendo direttamente o indirettamente alla gestione delle attività connesse, ivi comprese l'apertura di spazi espositivi e di piccola vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;

i) gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo;

j) gestire ed organizzare iniziative culturali di vario genere;

k) organizzare iniziative di promozione sociale e culturale del territorio ed ogni attività volta a favorire la valorizzazione della cultura locale e dell'interculturalità;

l) editare, anche in forme multimediali ed innovative, opere ed elaborati inerenti le attività e gli scopi cooperativistici;

m) promuovere ed organizzare centri ricreativi estivi, dopo-scuola, biblioteche, circoli ricreativi, attività innovative/integrative e complementari ai servizi strutturati, corsi tecnici e professionali per conseguire gli scopi sociali della Cooperativa;

n) gestire, con ogni forma contrattuale, stabilimenti balneari, montani o altri, per istituirvi case di vacanza,

case per ferie, colonie e simili;

o) gestire direttamente o indirettamente bar, mense, luoghi di ritrovo e consumazione di alimenti e bevande;

p) stimolare la qualificazione professionale e l'inserimento sociale di tutti i soci e delle loro famiglie, con particolare riguardo a coloro che si trovano in stato di bisogno, organizzando direttamente o indirettamente corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La Cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare, fra l'altro, a solo titolo esemplificativo e non limitante:

- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private e di altro genere;

- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e come attività non prevalente;

- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

- richiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, della Unione Europea, degli istituti di credito e casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridiche;

- accedere ai fondi per i progetti rivolti ai cosiddetti paesi in via di sviluppo nonché ai finanziamenti della Banca mondiale per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

- ricevere oblazioni, contributi, liberalità e donazioni per un miglior conseguimento degli scopi sociali.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di

previdenza e risparmio dei soci, la Cooperativa potrà raccogliere presso questi, purché iscritti a Libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali saranno disciplinate da apposito regolamento, mentre le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre condizioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il tutto in conformità alle disposizioni delle leggi, in particolare fiscali e bancarie, in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere svolte come attività prevalenti o nei confronti del pubblico. Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Con deliberazione dell'Assemblea, la Società Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 59/1992.

TITOLO 3

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere **soci cooperatori**:

le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano capacità giuridica, esercitino o possano esercitare attività attinenti alla natura della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e comunque attivamente contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e allo sviluppo della Cooperativa.

Possono essere ammesse come soci, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che comunque abbiano scopi e interessi coerenti con l'attività della Cooperativa.

Possono essere ammessi **soci cooperatori volontari** che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono infine essere soci della Cooperativa le persone

svantaggiate, compatibilmente al loro stato soggettivo, nonché i loro familiari nella qualità di fruitori dei servizi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro soci. I soci sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dall'articolo 6.

ARTICOLO 6

La procedura di ammissione è disciplinata dagli artt. 2525 e 2528 C.C.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

A) per le **persone fisiche**:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione, codice fiscale e cittadinanza;
- b) ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere comunque essere inferiore ad Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero centesimi) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- c) prova del versamento della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo determinato come previsto all'art.8;
- d) indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche: socio cooperatore prestatore di lavoro; socio cooperatore volontario;
- f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.38 del presente Statuto.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio **Ente, Organismo o Persona Giuridica Ente** dovrà contenere oltre alle dichiarazioni di cui sopra alle lettere d) e f):

- 1) denominazione o ragione sociale, forma giuridica, luogo e data di costituzione, sede legale, nazionalità, attività effettivamente svolta;
- 2) delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona Giuridica e della sua qualifica;
- 3) ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero) complessivi, né superiore al massimo fissato dalla legge;
- 4) versamento della eventuale tassa di ammissione;
- 5) copia dello Statuto vigente;
- 6) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di socio cooperatore, ovvero socio persona giuridica

di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381.

ARTICOLO 7

L'ammissione del socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, decide sulla domanda con obbligo di motivazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Con il fatto di aver chiesto ed ottenuto la qualifica di socio, lo stesso dichiarerà di conoscere e di accettare integralmente ed incondizionatamente il presente statuto nonché i regolamenti interni già esistenti.

ARTICOLO 8

Il socio ammesso deve versare l'importo delle quote sociali sottoscritte, la tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo deliberati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i predetti versamenti, la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 7 diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento degli importi di cui al primo comma. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di rigetto della domanda si applica l'art.2528 C.C., 3°, 4° e 5° comma.

ARTICOLO 9

I soci, nei confronti della Cooperativa, sono obbligati ad osservare le leggi vigenti.

Il socio non può cedere le sue quote a terzi, fermo restando il diritto di recesso ex art. 2530, ultimo comma, C.C.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

In ogni caso, come previsto dall'art. 2527, c.2, C.C., non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Inoltre è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società

che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. Tale limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art.11 L.8/11/1991 n.381. E altresì vietato ai soci di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la Cooperativa, nonché in generale di svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per morte della persona fisica o scioglimento della persona giuridica, per recesso o per esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio diventa operante dal momento dell'annotazione dello stesso nel Libro dei soci, da effettuarsi senza indugio a cura dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 12

Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e quando ricorrano giustificati motivi il cui apprezzamento è rimesso al Consiglio di Amministrazione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere nei seguenti casi:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
 - c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
- Non è consentito il recesso parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, il tutto nei termini e con le modalità previste dall'art. 2532 C.C.

ARTICOLO 13

L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge (art.2533 C.C. e artt. 2531,2286 e 2288 C.C. da esso richiamati), ed inoltre nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutivamente alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10;
- e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- f) che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali alla Cooperativa;
- g) che, dopo l'assunzione della qualifica di socio, sia stato dichiarato fallito ovvero condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori del rapporto sociale.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato e diventa operante, limitatamente al socio escluso, dalla data di annotazione sul Libro soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Contro le predette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è fatta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi e nei termini di legge (v. art.2533 C.C.).

ARTICOLO 15

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operante, e comunque in misura

non superiore al valore nominale delle quote stesse.

I soci receduti o esclusi non avranno diritto ad alcuna partecipazione al fondo di riserva.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2535 C.C., il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i soci, rinviare in parte il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio cooperatore il diritto dei suoi eredi o legatari al rimborso del capitale da lui effettivamente versato si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla riscossione.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro centottanta giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

ARTICOLO 17

I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso del capitale entro e non oltre un anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quello comunque non rimborsato, sarà devoluto al fondo di riserva legale.

TITOLO 4 REGOLAMENTI SOCIETARI

ARTICOLO 18

L'attività della Società Cooperativa ed il conferimento di attività dei soci, giusta anche la posizione giuridica del socio cooperatore quale lavoratore associato, sono regolate da apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee

straordinarie come disposto dall'art. 2521, ultimo comma, C.C.
Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci
persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8
novembre 1991 n.381.

ARTICOLO 19

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il
regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la
riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo
determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi
occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze
dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in
attuazione di programmi di mobilità.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al
comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di
precedenza, per la riammissione al lavoro, rispetto
all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini
professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia
obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi
soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di
dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti,
incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al
primo comma la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa
Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla
disciplina vigente.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle
norme legislative in merito e in funzione anche delle precise
mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni
che i medesimi causino alla Cooperativa, per dolo o per colpa,
durante la prestazione di lavoro.

TITOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20

Il patrimonio della Società è costituito:

dal capitale sociale che è variabile e formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari
di soci deceduti;
- c) da eventuali sovrapprezzi delle quote formati da versamenti
dei soci, come previsto dall'art.8;
- d) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo od
accantonamento costituito dall'assemblea o previsto dalla
legge o dallo Statuto;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società
Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento
degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono

essere ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 21

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale va dall'1 aprile al 31 marzo di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge, specificatamente indicando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo mutualistico della società.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, come disposto dall'art.2545 sexies, comma 2, C.C.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 C.C., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 23

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di perdite, l'Assemblea delibera sulla copertura delle stesse.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al Fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del Fondo

mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992 n.59;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.1992 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici (artt. 2514 e 2545 quinquies C.C.).

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili ovvero alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o ai fini mutualistici previsti per legge.

ARTICOLO 24

RISTORNI

Come previsto dall'art.2545 sexies C.C., in sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, potrà deliberare l'erogazione di ristorni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- * erogazione diretta;
- * aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- * emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

TITOLO 5 ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
- il Collegio dei Sindaci e/o il Revisore contabile, se nominati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 26

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione

presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nonché la data della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo risultante dal Libro soci.

In aggiunta a tali forme di pubblicità, la Cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa sempre validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 27

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche un bilancio preventivo, e decide sulla distribuzione degli utili;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura dei gettoni di presenza o degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale, e, per il triennio, l'emolumento dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, ove nominati;
- 4) approva o modifica i regolamenti interni previsti dal presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'adozione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e sulla loro attuazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci ex art.

2479, comma 2, C.C., le deliberazioni concernenti:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, all'esclusione o alla limitazione del diritto di opzione;
- le domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- l'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

ARTICOLO 28

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art.22 del presente statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale - se nominato - o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi, gli Amministratori devono provvedere alla convocazione entro venti giorni dalla richiesta.

Le proposte di delibere da sottoporre all'assemblea ed il bilancio consuntivo e preventivo devono essere illustrati dagli Amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 29

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

Tuttavia sono sempre necessari la presenza diretta o per delega di almeno più della metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei detti soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, le modifiche statutarie, le decisioni concernenti fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero lo scioglimento anticipato della Cooperativa.

ARTICOLO 30

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Tuttavia ai soci cooperatori persone giuridiche ed ai soci persone giuridiche di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381, possono essere attribuiti più voti, fino ad un massimo di cinque, nei limiti previsti dall'articolo

2538 C.C.

Il socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio avente diritto al voto, non amministratore nè sindaco effettivo, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale di Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 31

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano o per appello nominale, ma sempre a voto palese.

ARTICOLO 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente, in loro assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario o da Notaio.

Alle adunanze assembleari potrà partecipare, senza diritto di voto chiunque il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno ammettere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 33

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Cooperativa ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri. Gli amministratori devono essere comunque sempre scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo quanto deciso di volta in volta dall'assemblea e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esista, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, facoltativamente, un Vicepresidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea.

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte che ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o fax da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o con qualunque mezzo purchè i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto è di norma palese e non può essere dato per rappresentanza.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione concorrono a determinare il numero legale per la validità della riunione, ma non concorrono a determinare la maggioranza agli effetti dell'esito della votazione stessa.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due riunioni consecutive, potrà essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e pertanto gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina dell'intero organo amministrativo.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, spetta al Collegio Sindacale, se nominato, convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

A puro titolo esemplificativo, ma non limitante, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto;
- d) deliberare il compimento di tutti gli atti inerenti l'attività sociale, ed in particolare:
 - vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
 - compiere ogni e qualsiasi operazione, compresi i contratti di leasing, presso qualsiasi istituto di credito;
 - aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
 - cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative

private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 36;

h) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;

k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti da soci, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

m) deliberare l'apertura di sedi secondarie, succursali, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

Fermo restando il divieto di delega di cui all'art.2544, 1° c., C.C. riguardante sia le materie previste dall'art.2381 C.C., sia le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio medesimo, nonché, con speciale procura, ad altre persone per singoli atti o categorie di atti.

Oltre a quanto sopra precisato, la delega non potrà riguardare i seguenti atti:

- l'acquisto, l'alienazione e gli atti dispositivi a qualsiasi titolo di beni immobili, nonché di aziende o rami di azienda;

- la conclusione di contratti di locazione e conduzione, anche finanziaria, di beni immobili;

- la costituzione di garanzie reali e personali, anche nell'interesse della Società, e la rinuncia a garanzie date da terzi;

- l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese o enti ed atti dispositivi degli stessi.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 36

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 33 del presente Statuto, ha la rappresentanza e la firma sociale.

A lui competono la promozione e l'indirizzo della Società

Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea ed il controllo dell'attività svolta dai soci.

A puro titolo esemplificativo, il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; sporgere querela per reati non perseguibili d'ufficio perpetrati in danno alla Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente se nominato.

IL COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 37

Salvo che ricorrano i casi di nomina obbligatoria per legge, la nomina del Collegio Sindacale o comunque di un organo autonomo cui affidare il controllo contabile è facoltativa. La decisione spetta all'assemblea che deciderà con le maggioranze previste dall'art.29, ultimo comma, del presente Statuto.

TITOLO 6

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO

ARTICOLO 38

Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto diritti disponibili concernenti il rapporto sociale quando non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ovvero la validità delle deliberazioni assembleari, sono devolute ad un Collegio arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli articoli da 34 a 36 del D.Lgs. n. 5/2003 ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale.

Il Collegio sarà composto da tre membri e nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Monza.

Il Collegio deciderà secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

TITOLO 7

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39

L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della Cooperativa nei casi previsti dalla legge, ovvero quando lo ritenga opportuno, con le maggioranze indicate nell'art.29, ultimo comma, del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori,

scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ARTICOLO 40

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi di cui all'art.20 del presente statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO 8 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti fra la società e i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 42

I principi stabiliti dalla legge in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 43

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519, 2° c., C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.TO LUCIANA VERSOLATTI

F.TO GRAZIA BORGNA NOTAIO